






QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Gestione e fertilizzazione del suolo Regolamento (UE) 2018/848 integrato dal DM 20/05/2022 n. 229771

-  Testo del Regolamento (UE) 2018/848
-  Testo del DM 20/05/2022 n. 229771
-  Testo della Nota 518932 del 13/10/2022

1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo

1.9.1. Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 6 e di quanto stabilito nell'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 a) e b) del Regolamento, il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.

Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 4, comma 1 del DM 229771/2022, si rappresenta che, nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 6 del Reg. (UE) 2018/848, non può essere considerata conforme alla normativa unionale e nazionale una rotazione che non include le leguminose alle condizioni previste nell'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 a) e b).

Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

I suddetti requisiti non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.

1.9.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:

a) tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio; In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

Il maggese, può essere considerato coltura principale ai fini della valutazione di conformità di una rotazione che preveda il ritorno sulla stessa superficie di una stessa coltura, ma non sostitutiva della coltura di leguminosa richiesta, obbligatoriamente, dal Reg. (UE) 2018/848.

In deroga:

QCertificazioni S.r.l. a socio unico

Villa Parigi, località Basciano 53035 Monteriggioni (Siena) tel. +39 0577 327234 fax +39 0577 329907 lettera@qc.bureauveritas.com www.qcertificazioni.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01273640522 Capitale Sociale € 90.000,00 i.v. Iscrizione Registro delle imprese di Siena n. 01273640522 REA n. 134249
A Bureau Veritas Group Company



PR.D 094B

- a) un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;

Il maggese, può essere considerato coltura principale ai fini della valutazione di conformità di una rotazione che preveda il ritorno sulla stessa superficie di una stessa coltura, ma non sostitutiva della coltura di leguminosa richiesta, obbligatoriamente, dal Reg. (UE) 2018/848.

Infine, la deroga di cui all'art. 4, comma 3, punto a) è volta a consentire la coltivazione dello stesso cereale autunno-vernino in un terreno già adibito a tale coltura, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 2 in relazione alle specie che devono succedere alla coltivazione del cereale autunno-vernino.

- b) il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- c) gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
- d) le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

- b) nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale;

In caso di colture in ambiente protetto si applica quanto previsto dall'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 lettera b) del Regolamento.

e

- c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.



**Tavola di concordanza tra DM 6793/2018, DM 229771/2022 e
Nota MiPAAF 518932/2022**

DM 6793/2018	DM 229771/2022
Art. 2	Art. 4
<p>1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere <i>b)</i> e <i>g)</i> del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.</p>	<p>1. Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 6 e di quanto stabilito nell'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 a) e b) del Regolamento, il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.</p> <p style="color: green;">Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 4, comma 1 del decreto in parola, si rappresenta che, nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 6 del Reg. (UE) 2018/848, non può essere considerata conforme alla normativa unionale e nazionale una rotazione che non include le leguminose alle condizioni previste nell'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 a) e b).</p>
<p>2) In caso di colture seminate, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.</p>	<p>2. In caso di colture seminate, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.</p> <p style="color: green;">Pertanto, il maggese, così come specificato nei commi 2 e 3, punto a) del decreto in oggetto, può essere considerato coltura principale ai fini della valutazione di conformità di una rotazione che preveda il ritorno sulla stessa superficie di una stessa coltura, ma non sostitutiva della coltura di leguminosa richiesta, obbligatoriamente, dal regolamento UE 2018/848.</p> <p>In caso di colture in ambiente protetto si applica quanto previsto dall'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 lettera b) del Regolamento.</p> <p style="color: blue;">[b) nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale;]</p>



3) In deroga a quanto riportato al comma 2:	3. In deroga a quanto riportato al comma 2:
a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;	a) un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi; Infine, la deroga di cui all'art. 4, comma 3, punto a) è volta a consentire la coltivazione dello stesso cereale autunno-vernino in un terreno già adibito a tale coltura, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 2 in relazione alle specie che devono succedere alla coltivazione del cereale autunno-vernino.
b. il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;	b) il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;	c) gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.	d) le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.”	4. In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza	5. Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza



di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.	di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.	6. I commi dal n. 1 al n. 4 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.
7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.	7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.
8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.	NdR: per la fertilità, non più richiesto dal Reg. (UE) 2018/848 NdR: la relazione misure preventive e precauzionali, non è più contemplata dal nuovo DM
9) Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego: a. relazione tecnico agronomica; b. certificato di analisi del terreno; c. relazione fitopatologica; d. carta dei suoli; e. bollettini meteorologici e fitosanitari; f. modelli fitopatologici previsionali; g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.	NdR: per la fertilità, non più richiesto dal Reg. (UE) 2018/848 8. Le registrazioni che attestano la necessità di utilizzare i prodotti per la protezione dei vegetali, ai sensi dell'Allegato II, Parte I, punto 1.10.2 del Regolamento, sono rappresentate da: a) relazione tecnico agronomica; b) relazione fitopatologica; c) bollettini meteorologici e fitosanitari; d) modelli fitopatologici previsionali; e) registrazione delle catture su trappole entomologiche.
10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso	9. Per i concimi ed ammendanti, di cui all'allegato II, Parte I, punto 1.9.3 del Regolamento il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in



<p>in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010.</p>	<p>agricoltura biologica", del D.lgs n. 75/2010 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>11) Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti:</p> <p>a. letame;</p> <p>b. letame essiccato e pollina;</p> <p>c. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;</p> <p>d. effluenti liquidi di allevamento;</p> <p>e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008.</p>	<p>10. Ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1165, i prodotti che sono 'proibiti se provenienti da allevamenti industriali' possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non è avvenuta in allevamenti industriali.</p>
<p>12) Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;</p> <p>b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.</p>	<p>11. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 10 del presente articolo, il termine "allevamento industriale" si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;</p> <p>b) gli animali sono permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongono di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.</p>
<p>13) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.</p>	<p>12. Ai fini del calcolo per la verifica di conformità degli impieghi di rame, così come previsto nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1165 è necessario tenere conto dell'apporto di rame da altre fonti, diverse dai prodotti fitosanitari, qualora l'informazione sia disponibile.</p>
<p>14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente Decreto,</p>	<p>13. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo capoverso del Regolamento possono essere utilizzate i prodotti elencati nell'Allegato 2 del presente Decreto.</p>



purché impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.

Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.

Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del Reg. (CE) 1107/2009.

Le Linee guida per la presentazione del dossier di richiesta di approvazione di un 'corroborante' sono riportate nell'Allegato 3 del presente Decreto

ALLEGATO 2

PRODOTTI IMPIEGATI COME
CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE
DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL
DOSSIER DI RICHIESTA DI APPROVAZIONE
DI UN «CORROBORANTE» AI SENSI DEL
DECRETO MINISTERIALE N. 4416 DEL 22
APRILE 2013.

ALLEGATO 2

Prodotti impiegati come corroboranti,
potenziatori delle difese naturali dei vegetali

